

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCHINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1667, 1668 1669, 1670
DEL GIUDICE: Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti a concorsi di cui ai decreti assessoriali della Regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206 e 27 aprile 1957, n. 706 (3392);		CERRETI ALFONSO	1668
CERRETI ALFONSO ed altri: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, relativa alla definizione di speciali categorie di insegnanti elementari delle province siciliane (3444);		RESTIVO	1668
RESTIVO e GUERRIERI EMANUELE: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane. (3445);		BALDELLI	1670
GRASSO NICOLOSI ANNA ed altri: Norme integrative alla legge 19 luglio 1961, n. 669 riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane (3587)	1666	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	1666, 1667, 1668, 1669, 1670	Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituto della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica (2979)	1670
BADINI CONFALONIERI	1666	PRESIDENTE	1670, 1671
RAMPA, <i>Relatore</i>	1666, 1667, 1668, 1669	LIMONI, <i>Relatore</i>	1670
GRASSO NICOLOSI ANNA	1667, 1668, 1669	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1670
		RUSSO SALVATORE	1671
		PITZALIS	1671
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1671
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	
		La seduta comincia alle 9,40.	
		BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(<i>È approvato</i>).	

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Del Giudice: Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi di cui ai decreti assessoriali della Regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206 e 27 aprile 1957, n. 706 (3392); Cerreti Alfonso ed altri: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, relativa alla definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane (3444); Restivo e Guerrieri Emanuele: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane (3445); e Grasso Nicolosi Anna ed altri: Norme integrative alla legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane (3587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione delle proposte di legge: « Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi di cui ai decreti assessoriali della Regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206, e 27 aprile 1957, n. 706 » (3392), di iniziativa dell'onorevole Del Giudice; « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, relativa alla definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane » (3444), di iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso, Bontade Margherita e Agosta; « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane » (3445), di iniziativa dei deputati Restivo e Guerrieri Emanuele e « Norme integrative alla legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane » (3587) di iniziativa dei deputati Grasso Nicolosi Anna ed altri.

BADINI CONFALONIERI. Mi consenta, onorevole Presidente, di porre una pregiudiziale e di elevare formale protesta per il fatto che la Commissione lavori contemporaneamente all'Aula. Noi non possediamo il dono dell'ubiquità...

PRESIDENTE. Non è la prima volta che le Commissioni lavorano contemporaneamente

alle sedute in Aula e ciò è consentito, fintantoché non giunga un invito esplicito del Presidente della Camera a sospendere la seduta. Comunque io mi rimetto completamente alla Commissione. Pongo pertanto in votazione la proposta di continuare la discussione.

(È approvata).

BADINI CONFALONIERI. Sta bene, poiché in Aula vi sarà tra poco un intervento del Segretario del mio partito, io vado in Aula, dove eleverò analoga protesta, pregando il Presidente della Camera di voler dare un ordine ai lavori.

PRESIDENTE. Prego il Relatore, onorevole Rampa di voler riferire in merito allo stato delle proposte di legge concernenti gli insegnanti siciliani.

RAMPA, *Relatore*. L'aver partecipato, come io ho fatto, al comitato ristretto che per incarico della Commissione ha esaminato le varie proposte di legge concernenti alcune categorie dei maestri siciliani, è stata senza dubbio esperienza notevole. In sede di tale comitato ristretto, dunque, si sono esaminate tutte le possibili soluzioni del problema; ma, stante il fatto che tra le soluzioni sperate e quelle attuabili esisteva un divario enorme, ci siamo sentiti in dovere di interpellare la Direzione generale per l'istruzione primaria, allo scopo di trovare una via di uscita.

Non è stato quindi, questo ultimo atto, subordinazione del legislativo all'esecutivo — come potrebbe sembrare che concludano alcune precedenti affermazioni in materia — ma concorde, unanime richiesta di un parere che potesse confortarci circa il reperimento della soluzione desiderata.

I colleghi del Comitato ristretto sanno come, dopo aver valutato per l'ennesima volta i problemi toccati dalle proposte di legge in argomento, si sia concordato sostanzialmente su un testo, salvo alcune possibilità, concernenti gli idonei, di poter, anche per detta categoria, ottenere riconoscimenti specifici. Si era rimasti d'intesa che, qualora non fossimo riusciti ad avere un parere positivo su questo ultimo argomento, si sarebbe tornati sulla validità del punteggio ottenuto durante il concorso, indipendentemente dall'insufficienza dei titoli posseduti dagli interessati per partecipare al concorso medesimo.

Poiché la passione e l'impegno dei colleghi siciliani era veramente notevole, io mi sono cautelato, invitando i colleghi stessi a recarsi di nuovo presso la Direzione generale del Ministero, non già per « ricevere ordini », ma per prospettare esigenze ed avere conforti.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

Dopo la consultazione, si è tornati con un testo che era già stato prefigurato nel corso della discussione generale in Commissione e proposto fin dai primi incontri del comitato ristretto. Nell'articolo 1 di detto testo, si fissa al 1° ottobre 1959 la decorrenza della nomina in ruolo (l'articolo 1 della proposta di legge Restivo si riferiva invece alla data in cui erano avvenute nomine dei concorsi annullati), onde non creare sperequazioni e non determinare, quindi, possibilità di ricorsi.

La questione, insomma, potrebbe passare con qualche vantaggio per le categorie e senza pericolo che si ripropongano situazioni suscettibili di gravame.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli sulla base del testo unificato delle quattro proposte di legge presentate dall'onorevole Rampa, sentiti i componenti del comitato ristretto: onorevoli Ermini, Rampa, Del Giudice, Cerreti Alfonso, Guerrieri Emanuele, Buzzi, Aléssi Maria e Grasso Nicolosi Anna.

Do lettura dell'articolo 1:

« La decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti ai termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene fissata, ai soli effetti giuridici, al 1° ottobre 1959 ».

GRASSO NICOLOSI ANNA. Desidero precisare che abbiamo a lungo discusso in merito alla decorrenza, senza raggiungere, però, un accordo di massima, per lo meno per quanto concerne la mia posizione.

La decorrenza dell'ottobre 1959 ci garantisce veramente da qualsiasi ricorso da parte di eventuali danneggiati? A mio avviso, no.

Con tale decorrenza infatti, dal momento che abbiamo immesso nei ruoli personale, che ha vinto concorsi negli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59, si arriverebbe a realizzare la massima che « ...gli ultimi saranno i primi ». Sarebbero, cioè, danneggiati proprio coloro che per merito entrarono per primi nell'insegnamento.

La data del 1959 può essere vantaggiosa per una parte, ma certamente non di giustizia per l'altra, e non dubitiamo che, scegliendo la formula proposta, si debba ancora tornare sull'argomento.

Questo è il nostro parere. Se l'onorevole Rampa potesse assicurarmi che il Ministero è certo che, fissando la decorrenza al 1° ot-

tobre 1959, non si crea neanche un solo caso di trattamento sperequato, allora non avrei niente in contrario alla formula proposta.

RAMPA, Relatore. Non mi resta che ripetere quello che ho detto. È stata sempre presente la preoccupazione di salvaguardare gli interessi di questi insegnanti, per altro senza creare situazioni che potrebbero essere inquinate nel prosieguo di tempo.

In effetti la formula danneggia alcuni gruppi di insegnanti vincitori del concorso originario, tuttavia sulla scorta dei dati che abbiamo avuto, si è concluso che per non creare ulteriori sperequazioni, questa era una sanatoria tale da garantire che ci si togliesse il massimo possibile dai pericoli.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. C'è un aspetto del problema che, nell'intervento che ha fatto ora, lei, onorevole Grasso Nicolosi, ha completamente dimenticato.

Noi ci stiamo preoccupando di sanare una situazione, però in modo tale da non fare una legge che possa essere inficiata di incostituzionalità e incappi nelle stesse circostanze e remore delle leggi della Regione siciliana.

Non si può consentire che la nomina degli insegnanti, di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, abbia una decorrenza giuridica pari a quella della nomina conferita a suo tempo in esito ai concorsi annullati. Infatti abbiamo dovuto rifare un concorso per sanare la situazione. Se questa decorrenza fosse concessa, gli insegnanti di cui all'articolo 4 fruirebbero di un trattamento più favorevole rispetto a quelli che sono stati nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 669. Inoltre si inserirebbero nel ruolo in soprannumero con danno degli insegnanti nominati per effetto delle graduatorie rielaborate.

L'unico beneficio che si può concedere è quello di far decorrere la nomina dal 1° ottobre 1959, cioè a far tempo dalla data dalla quale sono stati nominati gli ultimi insegnanti della graduatoria.

Questo è quanto si può fare.

Non si può creare una situazione di vantaggio nei confronti di altri che, a suo tempo, erano avanti in graduatoria avendo vinto i concorsi.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Io avevo presentato, all'inizio della discussione, un emendamento alla mia stessa proposta di legge, e proprio nel senso a cui ora si riferisce la onorevole Badaloni.

Se noi ci limitassimo, infatti, a fissare la decorrenza dei concorsi annullati soltanto per coloro che parteciparono al concorso spe-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

ziale di cui si parla nell'articolo 4 della legge Ermini, creeremmo una sperequazione tra questi insegnanti e quelli ai quali si riferiscono gli articoli 1 e 3.

L'emendamento da me presentato è il seguente:

« Per gli insegnanti elementari nominati in ruolo ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 19 luglio 1961, n. 669, e per i vincitori dei concorsi speciali indetti ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, la nomina in ruolo decorre, ai soli effetti giuridici, dalla data della nomina in ruolo effettuata in base ai concorsi annullati ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei torna indietro, onorevole Grasso Nicolosi, dimenticando che si tratta di concorso annullato!

L'altra decorrenza è stata studiata in modo da non suscitare contestazioni, dal momento che non può non tenersi presente che ci fu un annullamento di concorsi.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Ma dobbiamo allora ammettere che si delinea il paradosso di cui parlavo prima, che gli ultimi, cioè, saranno i primi. A non essere danneggiati saranno, cioè, proprio gli insegnanti entrati nell'anno scolastico 1958-59 i quali, con il provvedimento che andremo ora a prendere, si vedranno fissare la decorrenza al 1° ottobre 1959.

Coloro che furono nominati con la prima applicazione della legge si troveranno nella stessa identica posizione di quelli che vantano un'anzianità di tre anni, gli ultimi in graduatoria, cioè, avranno, agli effetti giuridici, decorrenza identica a coloro che nella graduatoria avevano i primi posti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera ha fatto ora sapere che si debbono sospendere le sedute delle Commissioni in sede legislativa, con esclusione in ogni caso di votazioni a scrutinio segreto.

Posso quindi far continuare la discussione solo per pochi minuti, nella speranza che si possa concludere qualcosa di positivo e rinviando le votazioni al pomeriggio. Cosa ne pensa il relatore?

RAMPA, *Relatore*. Il relatore prevede che, se i componenti il comitato ristretto, ripropongono tutta la problematica, certamente non ne usciremo fuori.

PRESIDENTE. Mi pare di poter riassumere così le diverse posizioni.

L'onorevole relatore ed il Governo dicono che questo è un compromesso, una transazione

per salvare il salvabile, senza incappare nelle maglie di un possibile annullamento, ed anche con relativa giustizia.

Ora è chiaro che una legge, per carattere universale che abbia, non è mai tale da abbracciare tutti i singoli aspetti: è chiaro che qualcuno resta sempre fuori. Si tratta di scegliere il minor male che, in questo caso, è anche il maggior bene possibile.

Su questa formula si è disposti a consentire?

CERRETI ALFONSO. In un primo tempo avevo chiesto di inserire nella legge la data in cui questi insegnanti furono immessi nei ruoli, ma questa data non può essere mantenuta perché si prevedevano ricorsi per quelli che avevano punteggi superiori a quelli che hanno partecipato al concorso speciale. Poiché la loro anzianità non può essere superiore a quella dei concorsi precedenti, è logico che dobbiamo accettare la data del 1959 che non comporta nessun ricorso.

RESTIVO. Sostanzialmente ho discusso al Ministero unicamente in ordine al problema della decorrenza. Noi abbiamo visto una documentazione in rapporto alla quale ci siamo convinti che l'irrigidimento del Ministero raccoglie anche l'eco degli interessati, perché questa materia, affidata ad una legislazione per la verità caotica, determina delle valutazioni estremamente diverse.

Ho letto con molta meraviglia delle proteste straordinariamente energiche contro il suo emendamento e contro il mio, onorevole Anna Grasso Nicolosi. Occorre risolvere questo problema nell'interesse dei maestri. Non vorrei che ci addentrassimo in una situazione che si presterebbe ad una serie di discussioni. Non c'è dubbio che delle situazioni di svantaggio si sono create per alcune categorie di maestri, comunque il Ministero ha creduto opportuno di tener fermi alcuni punti.

Prendo atto comunque di questa situazione che potrà essere oggetto di perequazione.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Il provvedimento ha carattere di estrema urgenza per quei maestri elementari che, ove non venisse approvata rapidamente la legge, correrebbero il rischio di restare fuori dall'insegnamento per il prossimo anno scolastico. Io sono convinta però che saremo costretti in avvenire a tornare su questa situazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede d'intervenire, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo unificato di cui è stata sopra data lettura.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

Pongo in votazione l'articolo 1 del testo unificato, dandone nuovamente lettura:

ART. 1.

La decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti ai termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene fissata, ai soli effetti giuridici, al 1° ottobre 1959.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo successivo, di cui do lettura:

ART. 2.

Il risultato conseguito nelle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto ministeriale 27 aprile 1957, n. 706, degli insegnanti elementari, che parteciparono a detto concorso, senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma primo, n. 2°, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, è valido ad ogni effetto, compresa la partecipazione ad eventuali concorsi speciali.

La presente legge è operativa dall'anno scolastico 1962-63.

RAMPA, *Relatore*. Tutti i colleghi ricorderanno che intorno a questo articolo vi furono proposte varie e diverse, tutte tese a trovare, anche per vie tortuose, una soluzione positiva di fronte alle esigenze degli insegnanti. Praticamente si potevano ottenere due risultati. I dati globali potevano essere quelli del riconoscimento dell'idoneità e prima ancora della validità tecnica e giuridica del punteggio raggiunto.

Però tutte le nostre proposte, quelle qui presentate, quelle fatte in sede di Comitato ristretto e quelle fatte in sede di parere conclusivo non hanno trovato possibilità di accoglimento.

Si è insistito a fondo, ma più per questo articolo che per l'altro si incontravano ostacoli di natura costituzionale, in quanto si riteneva di far riconoscere valido un titolo attraverso un concorso considerato illegittimo.

Ritengo che la soluzione trovata possa rispondere, quanto meno, all'urgenza sottolineata della partecipazione ai concorsi degli insegnanti siciliani. In sostanza si giunge al riconoscimento giuridico della validità tecnica delle prove di esame effettuate. Questi insegnanti hanno acquisito dei titoli che possono essere valutati agli effetti di tutte le

altre partecipazioni a concorsi ordinari e speciali.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Vorrei proporre un emendamento formale: cioè ripetere la dizione dell'articolo 4 della legge Ermini e non fare quindi riferimento soltanto al concorso indetto con decreti assessoriali del 24 aprile 1957, n. 706, ma dire testualmente come è detto appunto dall'articolo 4 della legge Ermini. Infatti i concorsi annullati sono due e ritengo che sia più giusto far riferimento ai risultati di due esami annullati.

RAMPA, *Relatore*. Questo per il concorso di cui al decreto n. 706, ma per l'altro concorso non abbiamo esaminato la questione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli uffici del Ministero intendono riferirsi espressamente al decreto assessoriale n. 706, non all'altro. Su questo siamo sicuri.

GRASSO NICOLOSI ANNA. È probabile che molti idonei del concorso di cui al decreto assessoriale n. 206 siano poi confluiti nel successivo concorso. È probabile che non vi si faccia riferimento per questo motivo.

Nel dubbio però, anche se ci fosse un solo caso, sarebbe opportuno ripetere la formula precisa dell'articolo 4 della legge Ermini. Questo ci rassicurerebbe di più.

Prego pertanto il Sottosegretario di accertarsi ulteriormente e, se del caso, far inserire l'emendamento.

PRESIDENTE. È evidente che qui si pone anche un altro problema, quello cioè del tempo. Introdurre emendamenti non significa certo facilitare le cose.

Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che si pone in votazione l'articolo così come è nel testo concordato, salvo qualora il Governo accerti la necessità di includere anche il concorso di cui al decreto assessoriale n. 206, la possibilità di provvedervi in sede di coordinamento.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Gli idonei che parteciparono a concorsi in Sicilia e vinsero detti concorsi (per esempio quello del 1958), si videro annullare l'esito del concorso, in quanto legato ad una idoneità che non aveva valore alcuno. Io non chiedo un trattamento particolare per gli interessati, però, a mio avviso, dovremmo, quanto meno, fare in modo che il punteggio che è ritenuto valido a tutti gli effetti, abbia validità retroattiva.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è impossibile.

PRESIDENTE. Vi è una preclusione costituzionale. Sarà poi compito degli interessati eventualmente ricorrere.

BALDELLI. Io vorrei avere dei chiarimenti. Desidererei sapere quale è la sorte dei maestri che vinsero uno dei concorsi annullati in Sicilia, e che, prima dell'annullamento ebbero la possibilità di trasferire la propria sede nel continente. Sono essi che, a mio giudizio, hanno avuto maggiori danni.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tali maestri avranno ripresentato domanda e saranno stati di nuovo riammessi nella graduatoria particolare. Non esistono perciò problemi.

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, ho l'impressione che lei complichì una situazione che tutta la Commissione sta cercando di dipanare...

BALDELLI. Io volevo soltanto far sì che si stia attenti a non creare altre situazioni di disagio...

PRESIDENTE. Che allo stato attuale non sembrano possibili né al Governo, né al Relatore. La pregherei pertanto di non insistere in questo suo utilissimo ma forse non opportuno punto di chiarificazione.

Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo proposto dal Relatore, di cui do nuovamente lettura.

ART. 2.

Il risultato conseguito nelle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto ministeriale 27 aprile 1957, n. 706, degli insegnanti elementari, che parteciparono a detto concorso, senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma primo, n. 2°), della legge 27 novembre 1954, n. 1170, è valido ad ogni effetto, compresa la partecipazione ad eventuali concorsi speciali.

La presente legge è operativa dall'anno scolastico 1962-63.

(È approvato).

Il titolo del testo unificato potrebbe essere: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto alla ripresa pomeridiana.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituto della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica (2979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi d'istituto della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni di autonomia scolastica » (2979), di iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Codignola, Sciorilli Borrelli, Di Benedetto.

La V Commissione Bilancio ha dato parere favorevole, mentre la II Commissione Interni ha lasciato trascorrere il termine stabilito per il parere.

Il relatore, onorevole Limoni, ha facoltà di riferire in merito.

LIMONI, *Relatore*. La proposta di legge in argomento deve, a mio parere, trovare accoglimento in quanto si tratta di riparare, effettivamente, ad una lacuna lasciata dall'articolo 20 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Nei comuni aventi autonomia scolastica, furono istituiti, nel 1923, corsi integrativi che, dopo la legge Gentile, vennero trasformati in scuole di avviamento professionale. Nel 1933, tali scuole passarono allo Stato; ma, mentre per gli insegnanti elementari passati alle dipendenze dello Stato certi diritti, comuni agli insegnanti delle scuole di cui trattasi, furono riconosciuti, per questi ultimi non se ne fece parola.

L'onere di cui si parla all'articolo 2 a me sembra addirittura che non esista, dal momento che la differenza di trattamento prevista dal provvedimento va a carico dei comuni (il che, a mio avviso, è mal fatto, dal momento che sono 30 anni che il personale di cui trattasi non è più alle dipendenze di quelle amministrazioni locali...).

Alcuni comuni, anzi hanno già accordato, in base a provvedimenti precedenti, il beneficio di cui ci occupiamo al personale in argomento.

Esprimo, pertanto, il mio parere favorevole, pur facendo riserve sul carico della differenza di trattamento ai comuni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo il parere favorevole del Governo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

ART. 1.

Le norme stabilite nell'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e nell'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria, passato alle dipendenze dello Stato per effetto del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1964, e che alla data del 31 dicembre 1933 risultava iscritto a regolamenti di pensione presso comuni ad autonomia scolastica.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

All'onere che deriva dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nei capitoli di parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, riguardanti gli oneri previdenziali a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole secondarie.

RUSSO SALVATORE. Questo articolo fu aggiunto nella previsione che qualche cosa dovesse pagare anche il bilancio dello Stato. Invece poi, per la discussione che si è fatta alla Commissione Bilancio, questa possibilità non si è concretata. Ritengo pertanto che il secondo articolo possa essere soppresso; mi rimetto comunque alla Commissione.

PITZALIS. Mi sembra opportuno lasciarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla ripresa pomeridiana.

(La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 16).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge discusse questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

DEL GIUDICE n. 3392; CERRETI ALFONSO ed altri n. 3444, RESTIVO e GUERRIERI EMANUELE n. 3445 e GRASSO NICOLOSI ANNA ed altri n. 3587, in un testo unificato con il titolo: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane »:

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

RUSSO SALVATORE ed altri: « Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituto dell'istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica » (2979):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Badini Confalonieri, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Elkan, Franceschini, Franco Pasquale, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Natta, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 17.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI